


DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 138 del 2 FEB. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 5 FEB. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

Oggetto: Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, della dipendente Sudano Giovanna, nata l'8/10/50, Collaboratore Professionale Assistente Sociale, con decorrenza 1/11/2012.

Codice Centro di Costo.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 2 FEB. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

con l'assistenza Sig. Filipponei Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e legittima;

Premesso che ai sensi del combinato disposto dall'art.53 comma 1 del D.P.R. 761/79, dall'art.1 comma 1 del D.L. 503/92 come modificato dall'art.11 della L. n. 724 del 23/12/1994, nonché dell'art.22 ter comma 1 del D. L. 1/7/09 n. 78 convertito con L. 3/8/09 n.102, come successivamente modificato dall'art.12 comma 12 sexies, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 29/7/2010 n. 122, il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio per il personale della sanità è fissato al compimento del 65° anno di età con esclusione del personale femminile dei profili sanitari e tecnico non laureato il cui limite di età, limitatamente agli anni 2010 e 2011, è fissato al compimento del 61° anno di età, e dall'anno 2012 al compimento del 65°.

Vista l'istanza presentata in data 17/1/2011 dalla dipendente Sudano Giovanna, nata l'8/10/50, Collaboratore Professionale Assistente Sociale, con la quale la stessa chiede di essere collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 1/11/2012.

Esaminata l'istanza e accertato che, la dipendente, avendo maturato il requisito anagrafico di anni 61, utile per la pensione di vecchiaia, in data 8/10/2011, congiuntamente al requisito minimo contributivo prescritto dall'art.2 del D.L. n.502/93 (20 anni di anzianità contributiva) acquisisce il diritto al trattamento pensionistico, secondo quanto previsto dall'art.12 comma 1 della citata legge, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.da finestra mobile) e cioè sin dal 8/10/2012...

Atteso quanto specificato, si ritiene di poter accogliere l'istanza della suddetta dipendente e collocare la stessa a riposo, per raggiunti limiti di età dalla data dalla stessa specificata e cioè dall'1/11/2012.

Visto, altresì, il decreto legge n. 201 del 6/12/2011 coordinato con la legge di conversione n. 214 del 22/12/2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che all'art. 24 c.3 dispone, per chi maturi entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alle decorrenze del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegua il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

Accertato che la suddetta dipendente ha maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla citata normativa entro il 31/12/2011.

Preso atto che la stessa, alla data del 31/10/2012, ultimo giorno di servizio, avrà maturato un'anzianità contributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 30 come risulta dal quadro riassuntivo dei servizi allegato al presente atto.

Che la stessa rientra nella fattispecie prevista dal suddetto decreto.

Accertato, altresì, che la suddetta dipendente è soggetta all'art.21 del D.L. n. 138 del 13/8/2011 convertito in legge n. 148 del 14/9/2011 ai fini dei nuovi termini di pagamento del trattamento di fine servizio in quanto ha raggiunto il diritto a pensione di vecchiaia successivamente all'emanazione del suddetto decreto.

Ritenuto, pertanto, di dover collocare la suddetta dipendente a riposo, per raggiunti limiti di età dall'1/11/2012.

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrativa del Personale.

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Amministrativa del Personale.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Collocare a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 1/11/2012 la dipendente Sudano Giovanna, nata l'8/10/50, Collaboratore Professionale Assistente Sociale, riconoscendo alla stessa, alla data di cessazione dal servizio, una anzianità contributiva complessiva pari ad anni 30.

Concedere alla stessa, con successivi adempimenti, il trattamento di quiescenza e previdenza dall'1/11/2012 e trasmettere i relativi atti all'INPDAP di Ragusa.

Dichiarare vacante in pianta organica, dall'1/11/2012 il posto occupato dalla dipendente.

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
